

Allarme!!!!!!!!!!!!

## Riforma Organi Collegiali

VOGLIONO CANCELLARE OGNI AUTOREVOLEZZA DEI CONSIGLI DI DISCIPLINA

*dalla Gilda di Milano, gennaio 2004*

Se il provvedimento passerà, così com'è, vi sarà un'ulteriore inasprimento del rapporto gerarchico verticale tra docenti e dirigenti. I docenti, infatti, non potranno più contare su organi di garanzia e saranno in balia dei dirigenti.

Eccovi le versioni delle norme del TU, con le modifiche che verranno apportate dal dlgs di riforma degli OOCC

### Articolo 503

*Sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio e destituzione.*

1. Organi competenti per l'irrogazione delle sanzioni di cui all'articolo 492, comma 2, lettere b) e c), sono:
  - a) il provveditore agli studi, se trattasi di personale appartenente ai ruoli provinciali;
  - b) il competente direttore generale o capo del servizio centrale se trattasi di personale appartenente ai ruoli nazionali.
2. Competente ad irrogare la sanzione di cui al comma 2, lettere d) ed e) dell'articolo 492 è in ogni caso il Ministro della pubblica istruzione.
3. Nei riguardi del personale docente, degli assistenti, delle assistenti-educatrici, degli accompagnatori delle Accademie di belle arti, dei Conservatori di musica e delle Accademie nazionali di arte drammatica e di danza è attribuita al direttore dell'accademia o del conservatorio, secondo quanto previsto dall'art. 268, comma 1, la competenza a provvedere all'irrogazione delle sanzioni disciplinari dell'avvertimento scritto e della censura (161/b).
4. Con riferimento alle istituzioni di cui al comma 3 è attribuita al capo del servizio centrale, secondo quanto previsto dall'art. 268, comma 2, la competenza a provvedere all'irrogazione delle sanzioni disciplinari nei riguardi dei direttori e di quelle superiori alla censura nei riguardi del rimanente personale (161/b).
5. L'organo competente provvede con decreto motivato a dichiarare il proscioglimento da ogni addebito o ad infliggere la sanzione «in conformità del» [muterà in: *«sentito il»*] parere del consiglio di disciplina del consiglio scolastico provinciale o del consiglio di disciplina del Consiglio nazionale della pubblica istruzione, a seconda che trattasi di personale docente della scuola materna, elementare e media, ovvero, di personale docente degli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore e di personale appartenente a ruoli nazionali, «salvo che non ritenga di disporre in modo più favorevole al dipendente» [muterà in: *«qualora la mancanza contestata abbia implicazioni con l'esercizio della libertà di insegnamento»*].

### Articolo 504

*Ricorsi*

1. Contro i provvedimenti del direttore didattico, del preside o del provveditore agli studi, con cui vengono irrogate sanzioni disciplinari nell'ambito delle rispettive competenze, è ammesso ricorso gerarchico al Ministro della pubblica istruzione, che decide «su parere conforme» [muterà in: *«sentito il parere»*] del competente consiglio per il contenzioso del Consiglio nazionale della pubblica istruzione [verrà aggiunto il seguente passaggio: *«qualora la mancanza contestata abbia implicazioni con l'esercizio della libertà di insegnamento.»*].